Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Abruzzo

Regione Basilicata

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 260 DEL 20 SETTEMBRE 1984:

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1984, n. **18.**

Ulteriore finanziamento, limitatamente all'anno 1984, della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, recante interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1984, n. **19.**

Modificazioni e rifinanziamento della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1984, n. **20.**

Finanziamento, per l'esercizio 1984, della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente: « Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine) ».

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. **21.**

Modifiche dell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 40, sulla disciplina del funzionamento della commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. **22.**

Aumento, limitatamente all'anno 1984, della spesa per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 67, per la concessione di contributi straordinari integrativi per il miglioramento delle infrastrutture finanziate ai sensi del regolamento CEE n. 1760/78 del Consiglio del 25 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. **23.**

Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. **24.**

Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, concernente la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. **25.**

Rifinanziamento delle leggi regionali 16 giugno 1978, numeri 23, 24 e 25, concernenti l'adesione della Regione ai consorzi garanzia fidi tra gli artigiani, gli industriali e i commercianti della Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. **26.**

Rifinanziamento per l'anno 1984 e integrazione della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, concernente interventi diretti a favorire lo sviluppo delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi.

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. **27.**

Aumento, limitatamente all'anno 1984, della spesa per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti.

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. **28.**

Aumento dello stanziamento annuo previsto per l'applicazione della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, concernente: « Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta ».

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1984, n. **29.**

Modificazione della pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. **30.**

Interventi regionali in materia di agricoltura.

(Da 4418 a 4420)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 260 DEL 20 SETTEMBRE 1984:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Emendamenti alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e al protocollo del 1978 relativo alla convenzione stessa.

(4511)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 260 DEL 20 SETTEMBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64:

Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano: Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1984.

Angelo & Mario f.lli Bettini, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1984.

O.M.I.S. - Officine meccaniche industriali sassolesi, società per azioni, in Sassuolo: Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1984.

Mobi-Holding, società per azioni, in Milano: Rimborso di obbligazioni.

Sicula partenopea di navigazione, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni « 8% - 1980/1989 » sorteggiate il 3 settembre 1984.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1984.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « IRI 6% - 1969/1989 » sorteggiate il 4 settembre 1984.

Agricola Buggianese, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1984.

S.A.M. - Società alberghiera meridionale, società per azioni, in Castelvolturno (Caserta): Obbligazioni sorteggiate il 31 agosto 1984.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1984, n. **585**.

Approvazione dello statuto dell'Università degli studi del Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 580, concernente fra l'altro l'istituzione dell'Università statale degli studi del Molise con sede in Campobasso;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la proposta dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università del Molise;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare lo statuto proposto dai competenti organi accademici ad eccezione della parte sulla quale il Consiglio universitario nazionale non ha espresso parere favorevole;

Considerato che con successivo provvedimento si disporrà l'approvazione delle norme statutarie non comprese nello statuto annesso al presente decreto, relative alla parte II - capitolo I: facoltà di scienze economiche e sociali;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Università degli studi del Molise con sede in Campobasso, annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1984
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 196

ALLEGATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

Campobasso

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Università degli studi del Molise è governata dal presente statuto per tutto quanto non è previsto da leggi o regolamenti.

Art. 2.

L'Università sviluppa il sapere scientifico e ne promuove ed organizza lo studio e l'insegnamento, nella prospettiva dell'educazione continua, per far fronte alle esigenze culturali e professionali di livello superiore dei singoli, delle formazioni sociali e delle organizzazioni amministrative e produttive.

Sono funzioni dell'Università:

l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, con la predisposizione e gestione dei relativi servizi di sostegno;

l'orientamento e la guida della scelta dei corsi e dei programmi di ricerca, e dei rapporti con la vita sociale e professionale;

l'aggiornamento e il perfezionamento del personale tecnico amministrativo dell'Università;

la promozione di forme d'interazione tra la ricerca universitaria e le attività sociali e produttive nonché la diffusione dell'informazione scientifica e tecnica;

la gestione di attività di consulenza e di servizio scientifica e tecnica;

la promozione e la partecipazione alla cooperazione culturale e scientifica internazionale, in particolare con l'intero sistema universitario nazionale e in special modo con la collaborazione dei Paesi dell'area mediterranea e delle Università del Mezzogiorno.

Art. 3.

Sono organi dell'Università quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento, costituzionalmente garantita.

L'Università disciplina ed amministra le proprie attività nell'ambito della legge secondo lo statuto e le norme organizzative e di funzionamento adottato con decreto del rettore, previa delibera dei competenti organi.

Art. 5.

La comunità universitaria è costituita dalle componenti previste dalla normativa vigente.

Ogni componente della comunità contribuisce, nell'ambito della propria funzione e responsabilità e nel rispeto della libertà di ricerca, di insegnamento e di studio di ciascuno, al raggiungimento degli scopi dell'Università.

Art. 6.

Per rendere effettiva la parità delle condizioni di studio e di lavoro, l'Università promuove e adotta i provvedimenti atti a rimuovere all'interno della comunità universitaria ogni condizione di svantaggio, prendendo anche accordi con la regione, con gli enti locali e con altre istituzioni e associazioni nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 7.

L'Università favorisce le attività comunitarie di carattere culturale e sociale nel rispetto della pluralità di orientamenti politici e convinzioni religiose e con la garanzia delle libertà individuali e collettive sancite dalla Costituzione.

Art. 8.

Su iniziativa del rettore, con delibera del consiglio di amministrazione, il quale ne determina la composizione e la durata, è istituito il comitato consultivo per l'analisi dei problemi generali dell'Università e per la proposta di piani di sviluppo delle strutture universitarie.

Il comitato si avvale dell'opera del centro di documentazione e programmazione di cui al successivo art. 15.

Gli organi accademici possono istituire comitati con funzioni consultive, di elaborazione e di proposta relativamente a questioni rientranti nelle rispettive competenze.

Art. 9.

L'Università si organizza in dipartimenti a norma dell'art. 82, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo i procedimenti previsti nel titolo terzo dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 10.

L'Università realizza i propri fini istituzionali mediante le facoltà ed i corsi di laurea, i dipartimenti, i dottorati di ricerca, le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione, i corsi di perfezionamento; nonché mediante la partecipazione a strutture consortili e convenzionate di ricerca, aggiornamento e qualificazione professionale, di consulenza e di servizio scientifiche e tecniche in aderenza anche alle vocazioni produttive e culturali del territorio.

Art. 11.

I consigli di corso di laurea predispongono piani di studio tipo, sulla base degli insegnamenti attivati, rendendoli pubblici attraverso il manifesto annuale degli studi ed eventuali altri mezzi di diffusione con indicazione delle motivazioni e delle finalità; è fatta salva la facoltà dello studente di sottoporre, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, un diverso piano individuale.

I piani di studio possono essere organizzati in cicli didattici coordinati ed in orientamenti predisposti.

I consigli dei corsi di laurea definiscono l'articolazione dei vari insegnamenti su base annuale o semestrale ovvero nelle altre forme consentite dalla legge, stabilendo anche i relativi criteri di equivalenza.

I consigli di facoltà, ai fini di coordinamento, indicano ai consigli di corso di laurea criteri generali per l'orientamento didattico.

Art. 12.

Le finalità delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento sono quelle generali previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e quelle specifiche determinate nei singoli provvedimenti istitutivi.

Per l'individuazione delle esigenze di formazione e di intervento tecnico-scientifico nonché per acquisire orientamenti circa le modalità delle attività, l'Università promuove le opportune forme di collegamento e di intesa, anche permanenti, con gli enti territoriali tenendo conto delle realtà sociali.

Le scuole, i corsi ed i centri soddisfano le esigenze complessive dell'Università e potranno avere carattere interdipartimentale e interfacoltà.

L'iniziativa per la loro istituzione è assunta sia da singole facoltà, sia dagli organi di Ateneo, all'istituzione stessa provvedendo i competenti organi, che determinano le modalità organizzative e di gestione e definiscono altresì i collegamenti con le altre strutture universitarie ed eventualmente le forme di partecipazione di altre istituzioni.

Art. 13.

L'Università attribuisce fondi destinati alla ricerca, coordinando e selezionando con criteri oggettivi le richieste di finanziamento sia su temi liberamente scelti da proponenti sia per ricerche finalizzate.

Tali finanziamenti sono disposti dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, previa valutazione dei progetti da parte di commissioni scientifiche elette dai docenti in corrispondenza ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale.

L'Università promuove il coordinamento delle attività e la collaborazione scientifica di singoli e di gruppi di ricercatori, anche con iniziative comuni ad altre Università italiane e straniere ed enti di ricerca.

Art. 14.

L'Università organizza congressi, convegni, seminari nazionali ed internazionali per lo scambio di esperienze e conoscenze scientifiche, anche predisponendo lo scambio di docenti, ricercatori e tecnici.

Art. 15.

Per le finalità previste dall'art. 12 del presente statuto potranno essere istituiti centri di servizi disciplinati nei singoli provvedimenti istitutivi.

Sono costituite, quali servizi di supporto tecnico-scientifico, la biblioteca interfacoltà e le biblioteche specializzate di dipartimento, tra loro coordinate.

Sono inoltre costituiti i seguenti centri di servizio di Ateneo:

centro di calcolo;

centro stampa.

Art. 16.

Fino al completamento del piano di sviluppo dell'Università, all'inizio di ciascun anno accademico, il senato accademico e il consiglio di amministrazione esaminano la situazione delle strutture didattiche e scientifiche, valutando il numero di studenti cui esse sono adeguate ai fini della corrispondenza di tale numero alle strutture stesse.

Parte II

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Capitolo I

Art. 17.

Facoltà di agraria

La facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze delle preparazioni alimentari.

Art. 18.

La durata del corso degli studi è di cinque anni, divisi in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910).

Art. 19.

Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in scienze delle preparazioni alimentari sono i seguenti:

a) FONDAMENTALI

Biennio propedeutico:

1) botanica sistematica ed applicata;
2) chimica analitica (biennale);
3) chimica fisica;
4) chimica generale ed inorganica;
5) chimica organica (biennale);
6) fisica;
7) matematica;
8) microbiologia ed immunologia;
9) morfologia e fisiologia animale;
10) morfologia e fisiologia vegetale.

Triennio di applicazione:

1) analisi chimica dei prodotti alimentari;
2) biochimica generale;
3) enzimologia;
4) fisiologia della nutrizione e razionamento;
5) igiene;
6) igiene degli alimenti;
7) industrie alimentari (biennale);
8) microbiologia industriale;
9) patologia animale ed ispezióne delle carni;
10) zootecnica generale.

b) ALTRI INSEGNAMENTI

1) acquicoltura;
2) approvvigionamento e mercato;
3) aromatizzazione dei prodotti alimentari (semestrale);
4) biochimica degli alimenti;
5) biochimica industriale (semestrale);
6) biotecnologia delle fermentazioni (semestrale);
7) chimica delle fermentazioni;
8) chimica e tecnologia del latte (semestrale);

9) contabilità aziendale (semestrale);
10) cooperazione (semestrale);
11) detergenza ed approvvigionamento dell'acqua (semestrale);
12) disegno tecnico e materiali (semestrale);
13) ecologia zootecnica;
14) entomologia merceologica;
15) ergotecnica ed organizzazione aziendale (semestrale);
16) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;
17) esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
18) esercitazioni di chimica analitica qualitativa;
19) estimo industriale;
20) fisica tecnica;
21) fitofarmaci (semestrale);
22) fitopatie da frigoconservazione (semestrale);
23) istituzioni di economia politica;
24) legislazione alimentare (semestrale);
25) macchine ed impianti di industrie agrarie;
26) merceologia dei prodoti alimentari e zootecnici;
27) metodologia e statistica sperimentale;
28) micologia ed allevamento dei funghi commestibili;
29) microbiologia dei prodotti alimentari;
30) microbiologia lattiero-casearia (semestrale);
31) operazioni fondamentali di industrie alimentari;
32) parassitologia animale e difesa degli alimenti (semestrale);
33) pianificazione alimentare (semestrale);
34) produzione di alimenti zootecnici;
35) produzione di biomasse alimentari (semestrale);
36) residui ed additivi alimentari (semestrale);
37) tecnica delle applicazioni frigorifere (semestrale);
38) tecnica delle conserve alimentari;
39) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
40) tecnologia delle bevande alcooliche;
41) tecnologia degli olii, grassi e derivati (semestrale);
42) tossicologia bromatologica e tecnopatia agraria;
43) trattamenti dei sottoprodotti dell'industria alimentare;
44) utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti dell'industria alimentare;
45) virologia (semestrale);
46) zooeconomia.

Art. 20.

Gli insegnamenti biennali comportano un esame di profitto alla fine di ogni anno ed il primo propedeutico al secondo.

Due insegnamenti semestrali possono sostituire un insegnamento annuale, previa approvazione della facoltà.

Art. 21.

Tutti gli insegnamenti impartiti nella facoltà sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche e possono essere integrati da visite ad opifici, fabbriche industriali, impianti tecnici ed aziende agrarie e zootecniche, strutture private e pubbliche operanti nel settore della conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari o nella produzione di mezzi per l'agricoltura e l'alimentazione.

Art. 22.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

A giudizio della facoltà i corsi biennali di chimica organica e di chimica analitica potranno anche essere svolti per la prima parte nel biennio propedeutico, per la seconda parte nel triennio di applicazione.

Art. 23.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di ventisei insegnamenti annuali o di un numero equivalente di insegnamenti semestrali, come previsto dai piani di studio consigliati dal regolamento della facoltà o presentati autonomamente dallo studente ed approvati dalla facoltà medesima.

I due insegnamenti complementari di tossicologia traumatologica e tecnopatia agraria e di approvvigionamenti e mercato si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia ove lo studente intenda scegliere uno o due insegnamenti complementari diversi dai predetti deve all'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di studi di applicazione chiedere convalida alla facoltà. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

L'assegnazione dell'argomento della tesi di laurea è subordinata all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera indicata dallo studente.

Art. 24.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali, su argomenti di discipline del corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze delle preparazioni alimentari.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Fiumefreddo Bruzio.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Ed invero, le sedute consiliari del 30 aprile, 12 e 13 maggio 1984 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo quindi scaduto il termine entro il quale il sopracitato documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 485 in data 28 maggio 1984, notificato a tutti i consiglieri, ordinava al sindaco di Fiumefreddo Bruzio di convocare il consiglio comunale per provvedere, entro dieci giorni, all'approvazione del bilancio, con espressa avvertenza che, in difetto, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La seduta del 19 giugno 1984, convocata in esecuzione alla cennata ordinanza, risultava però nuovamente infruttuosa.

Pertanto la sezione di controllo, con atto n. 475 in data 3 luglio 1984 nominava un commissario *ad acta*, che, in data 18 luglio 1984, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale ha intanto disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene, che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fiumefreddo Bruzio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuliana Perrotta.

Roma, addì 30 agosto 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuliana Perrotta è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 settembre 1984

PERTINI

SCALFARO

(4846)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di San Marco La Catola.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Marco La Catola (Foggia) si e dimostrato incapace di provvedere al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1984.

Infatti le sedute consiliari, all'uopo tenute il 22 e 23 marzo del corrente anno, risultavano infruttuose.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato a norma delle vigenti leggi, la sezione di Foggia del comitato regionale di controllo, con provvedimento del 10 maggio 1984, notificato a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per i giorni 21 e 25 maggio 1984 rispettivamente in prima e in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio 1984 con l'esplicita avvertenza che, in caso di non ottemperanza, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Nella seduta del 21 maggio 1984 il documento contabile non veniva approvato.

Conseguentemente l'organo regionale di controllo, con provvedimento del 7 giugno 1984, nominava un commissario *ad acta* il quale, in data 13 luglio c.a. procedeva all'approvazione in via sostitutiva del bilancio di previsione del 1984.

Il prefetto di Foggia, allora, ha proposto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, lo scioglimento di quel civico consesso del quale ha disposto, nel contempo, la sospensione a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984, anche dopo la scadenza del termine entro il quale era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Marco La Catola (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Marcello Ciliberti.

Roma, addì 30 agosto 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Marco La Catola (Foggia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Marco La Catola (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Marcello Ciliberti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 settembre 1984

PERTINI

SCALFARO

(4847)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 settembre 1984.

Approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni di polizza per l'assicurazione di alcuni prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo da applicarsi per la campagna 1984.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge n. 576 del 12 agosto 1982 concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 315 del 4 marzo 1983 concernente norme relative alla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1984 con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive e pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1984;

Vista la domanda presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo « grandine », intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (AS.NA.CO.DI.) da applicarsi per l'anno 1984 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti delle colture indicate nel citato decreto 30 gennaio 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fatta esclusione per i prodotti « agrumi » e « carciofi »;

Visto il verbale della riunione congiunta tra i rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'AS.NA.CO.DI. tenutasi il 12 marzo 1984 in Milano;

Vista la relazione tecnica sulle garanzie assicurative grandine, brina e gelo presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della richiamata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 420152 del 20 luglio 1984 con la quale l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha comunicato le proprie valutazioni in merito alle condizioni di polizza ed alle tariffe relative ai prodotti avanti indicati da applicarsi per l'anno 1984;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno 1984, possono essere accolte;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui allo art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (CIRAS), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (AS.NA.CO.DI.), da applicarsi per l'anno 1984 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione per l'assicurazione dei prodotti « frutta », « uva e prodotti vari », « tabacco e prodotti speciali », « riso e mais » contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, addì 12 settembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(*Omissis*).

(4763)

DECRETO 12 settembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della S.C.M. La Commerciale S.p.a. - Finanziaria di crediti, leasing e fidejussioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 26 luglio 1984, n. 420552, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della « S.C.M. La Commerciale S.p.a. - Finanziaria di crediti leasing e fidejussioni », con sede in Milano;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, che deve intendersi qui recepita, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta;

Considerato che la predetta « S.C.M. La Commerciale S.p.a. - Finanziaria di crediti leasing e fidejussioni », con sede in Milano, è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munito della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale nella seduta del 27 luglio 1984 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La « S.C.M. La Commerciale S.p.a. - Finanziaria di crediti leasing e fidejussioni », con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Arrigo Gattai.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della « S.C.M. La Commerciale S.p.a. - Finanziaria di crediti leasing e fidejussioni », con sede in Milano, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4764)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 agosto 1984.

Autorizzazione all'Ufficio italiano dei cambi ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la nota dell'Ufficio italiano dei cambi n. 3130 del 20 gennaio 1984, con la quale è stata inoltrata la relazione sulle categorie di atti e documenti che quell'Ufficio intende sostituire con la riproduzione fotografica;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i sottoindicati moduli istituiti con la circolare *A* n. 300 del 3 maggio 1974 emanata da quell'Ufficio a seguito dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali del 21 marzo 1974 e del 2 maggio 1974, pervenuti a quell'Ufficio a partire dall'anno 1983:

a) modd. V1/1 attestazione di possesso di valuta;
b) modd. V1/2 rimessa di valuta all'estero;
c) modd. V1/3 concessione di valuta;
d) elenchi 4/5/6.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1984

(4849) *Il Ministro*: GULLOTTI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 agosto 1984.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 16 luglio 1984, di durata settennale, emessi per 700 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il proprio decreto n. 210999/66-AU-68 del 23 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1984, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 246, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di sette anni, al tasso di interesse annuo dell'11,25%, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, di durata settennale, con godimento 16 luglio 1984, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sette cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti parole: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « 11,25% 1984-1991 » « EMISSIONE PER NOMINALI 700.000.000 DI ECU » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 11,25% 1984-1991 » « ISSUE OF ECU 700.000.000 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, del numero assegnato al certificato, del numero di codice ABI, per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: « IL MINISTRO DEL TESORO » « THE MINISTER OF THE TREASURY »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 11,25% 1984-1991 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto del 23 giugno 1984.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: « PAGABILE ALL'ESTERO ».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati sette compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura: « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: bleu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì **22** *agosto* **1984**
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 240

(4848)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore associato presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia è vacante il seguente posto di professore associato (ruolo professori seconda fascia):

anestesia e rianimazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4851)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto civile.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:

disegno II.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto costituzionale;

procedura penale.

Facoltà di scienze politiche:

diritto internazionale.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica applicata.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto civile;

diritto penale.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4850)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria alla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1984, registro n. 49, foglio n. 255, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di filologia romanza della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1972, n. 251, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Bruno Mazzoni, alla cattedra di lingua e letteratura romena della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa.

(4852)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 agosto 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « M. P. Revisioni S.a.s. di Dott. Rosario L. Calogero e C. », in Milano, alla società « Hodgson Landau Brands S.a.s. di Dott. Rosario L. Calogero e C. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 agosto 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Istituto fiduciario revisioni aziendali (I.F.R.A.) S.p.a. », in Milano, alla società « Istituto fiduciario revisioni aziendali (I.F.R.A.) S.r.l. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 agosto 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria CIGI S.r.l. », in Milano, alla società « Deutsche Treuhand Gesellschaft (Italia) S.r.l. - Società di revisione », in Milano.

(4853)

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 12% - 1980

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1984, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 46 serie del prestito redimibile 12% - 1980 denominato « Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri », emesso in base alla legge 26 gennaio 1980, n. 16 ed al decreto ministeriale 30 giugno 1983.

Il successivo giorno 10 ottobre, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla seconda estrazione di quattro serie.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1985.

(4907)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 14 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1866,60	1866,60	—	1866,60	1866,50	1866,42	1866,25	1866,60	1866,60	1866,60
Marco germanico	616,760	616,760	—	616,760	616,90	616,66	616,560	616,760	616,760	616,76
Franco francese	200,760	200,760	—	200,760	200,80	200,80	200,850	200,760	200,760	200,75
Fiorino olandese	547,160	547,160	—	547,160	547,40	547,17	547,190	547,160	547,160	547,16
Franco belga	30,619	30,619	—	30,619	30,60	30,62	30,630	30,619	30,619	30,62
Lira sterlina	2365,90	2365,90	—	2365,90	2369,15	2366,05	2366,200	2365,90	2365,90	2365,90
Lira irlandese	1906,800	1906,800	—	1906,800	1910,15	1908,40	1910 —	1906,800	1906,800	—
Corona danese	170,150	170,150	—	170,150	170,30	170,13	170,120	170,150	170,150	170,15
E.C.U.	1383,70	1383,70	—	1383,70	1382,20	1384 —	1384,300	1383,70	1383,70	1383,70
Dollaro canadese	1417 —	1417 —	—	1417 —	1420,50	1417 —	1417 —	1417 —	1417 —	1417 —
Yen giapponese	7,590	7,590	—	7,590	7,55	7,59	7,591	7,590	7,590	7,59
Franco svizzero	744,510	744,510	—	744,510	746,10	744,50	744,50	744,510	744,510	744,50
Scellino austriaco	87,699	87,699	—	87,699	87,80	87,77	87,650	87,699	87,699	87,69
Corona norvegese	217,730	217,730	—	217,730	218,15	217,76	217,800	217,730	217,730	217,73
Corona svedese	217,860	217,860	—	217,860	218,05	217,82	217,780	217,860	217,860	217,87
FIM	297,510	297,510	—	297,510	298,15	297,62	297,730	297,510	297,510	—
Escudo portoghese	11,980	11,980	—	11,980	11,95	11,88	11,870	11,980	11,980	11,89
Peseta spagnola	10,975	10,975	—	10,975	10,95	10,97	10,975	10,975	10,975	10,97

Media dei titoli del 14 settembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	92,850
» 6 % » » 1971-86	89,750
» 6 % » » 1972-87	88,250
» 9 % » » 1975-90	90,500
» 9 % » » 1976-91	88,125
» 10 % » » 1977-92	97,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	91 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,850
» » » 1-6-1981/86 16 %	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,775
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,750
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84	99,975
» » » » 1-11-1982/84	100,100
» » » » 1-12-1982/84	100,075
» » » » 1- 1-1983/85	100,050
» » » » 1- 2-1983/85	100,050
» » » » 1- 3-1983/85	100,075
» » » » 1- 4-1983/85	100,325
» » » » 1- 5-1983/85	100,350
» » » » 1- 6-1983/85	100,600
» » » » 1- 1-1982/86	101,575
» » » » 1- 3-1982/86	101,600
» » » » 1- 5-1982/86	101,400
» » » » 1- 6-1982/86	101,550
» » » » 1- 7-1982/86	101,400
» » » » 1- 8-1982/86	—
» » » » 1- 9-1982/86	101,200
» » » » 1-10-1982/86	101,350
» » » » 1-11-1982/86	101,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86	101,175
» » » » 1- 7-1983/86	99,900
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1983/86	100,175
» » » » 1-10-1983/86	100,175
» » » » 1- 1-1983/87	101,425
» » » » 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,500
» » » » 1- 5-1983/87	100,975
» » » » 1- 6-1983/87	101,200
» » » » 1-11-1983/87	100 —
» » » » 1-12-1983/87	100,050
» » » » 1- 7-1983/88	101,050
» » » » 1- 8-1983/88	100,950
» » » » 1- 9-1983/88	101,050
» » » » 1-10-1983/88	100,975
» » » » 1- 1-1984/88	99,850
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 1- 1-1984/91	101,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,725
» » » 18 % 1- 1-1985	100,550
» » » 17 % 1- 5-1985	101 —
» » » 17 % 1- 7-1985	101,375
» » » 17 % 1-10-1985	101,400
» » » 16 % 1- 1-1986	100,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105 —
» » » » 1983/90 11,50 %	99,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1866,425
Marco germanico	616,665
Franco francese	200,805
Fiorino olandese	547,175
Franco belga	30,624
Lira sterlina	2366,050
Lira irlandese	1908,400
Corona danese	170,135
E.C.U.	1384 —
Dollaro canadese	1417 —
Yen giapponese	7,590
Franco svizzero	744,510
Scellino austriaco	87,671
Corona norvegese	217,765
Corona svedese	217,820
FIM	297,620
Escudo portoghese	11,925
Peseta spagnola	10,975

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 17 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1885 —	1885 —	1885,90	1885 —	1885,35	1885,37	1885,750	1885 —	1885 —	1885 —
Marco germanico	615,700	615,700	616,60	615,700	615,25	615,75	615,810	615,700	615,700	615,70
Franco francese	200,880	200,880	200,70	200,880	201 —	200,86	200,850	200,880	200,880	200,88
Fiorino olandese	546,510	546,510	546,50	546,510	546 —	546,38	546,250	546,510	546,510	546,50
Franco belga	30,616	30,616	30,61	30,616	30,60	30,61	30,608	30,616	30,616	30,60
Lira sterlina	2359,800	2359,800	2362 —	2359,800	2359 —	2360,35	2360,900	2359,800	2359,800	2359,80
Lira irlandese	1907,200	1907,200	1910 —	1907,200	1908 —	1907,60	1908 —	1907,200	1907,200	—
Corona danese	170,080	170,080	170,10	170,080	170,02	170,07	170,070	170,080	170,080	170,80
E.C.U.	1381,500	1381,500	1383,50	1381,500	1384 —	1381,50	1381,500	1381,500	1381,500	1381,50
Dollaro canadese	1433,900	1433,900	1435 —	1433,900	1434 —	1434,10	1434,300	1433,900	1433,900	1433,90
Yen giapponese	7,651	7,651	7,65	7,651	7,642	7,65	7,650	7,651	7,651	7,65
Franco svizzero	747,680	747,680	748 —	747,680	747,50	747,84	748 —	747,680	747,680	747,68
Scellino austriaco	87,568	87,568	87,65	87,568	87,60	87,56	87,560	87,568	87,568	87,57
Corona norvegese	218,490	218,490	218,40	218,490	218,25	218,46	218,430	218,490	218,490	218,49
Corona svedese	218,470	218,470	218,40	218,470	218,30	218,47	218,480	218,470	218,470	217,49
FIM	298,350	298,350	298,50	298,350	298,25	298,35	298,360	298,350	298,350	—
Escudo portoghese	11,910	11,910	11,93	11,910	11,89	11,90	11,897	11,910	11,910	11,90
Peseta spagnola	10,995	10,995	11 —	10,995	10,98	10,99	10,996	10,995	10,995	10,99

Media dei titoli del 17 settembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	92,900
» 6% » » 1971-86	89,750
» 6% » » 1972-87	87,750
» 9% » » 1975-90	91,500
» 9% » » 1976-91	88,125
» 10% » » 1977-92	97,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	91 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,850
» » » 1-6-1981/86 16%	104 —
» » » TR 2,5% 1983/93	91,750
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,750
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84	99,975
» » » » 1-11-1982/84	100 —
» » » » 1-12-1982/84	100,200
» » » » 1- 1-1983/85	100 —
» » » » 1- 2-1983/85	100 —
» » » » 1- 3-1983/85	100,100
» » » » 1- 4-1983/85	100,200
» » » » 1- 5-1983/85	100,275
» » » » 1- 6-1983/85	100,575
» » » » 1- 1-1982/86	101,550
» » » » 1- 3-1982/86	101,600
» » » » 1- 5-1982/86	101,400
» » » » 1- 6-1982/86	101,600
» » » » 1- 7-1982/86	101,500
» » » » 1- 8-1982/86	101,400
» » » » 1- 9-1982/86	101,400
» » » » 1-10-1982/86	101,150
» » » » 1-11-1982/86	101,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86	101,350
» » » » 1- 7-1983/86	99,900
» » » » 1- 8-1983/86	99,975
» » » » 1- 9-1983/86	100,150
» » » » 1-10-1983/86	100,100
» » » » 1- 1-1983/87	101,350
» » » » 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,600
» » » » 1- 4-1983/87	101,650
» » » » 1- 5-1983/87	100,950
» » » » 1- 6-1983/87	101,100
» » » » 1-11-1983/87	100,100
» » » » 1-12-1983/87	100,100
» » » » 1- 7-1983/88	101,125
» » » » 1- 8-1983/88	100,975
» » » » 1- 9-1983/88	101,150
» » » » 1-10-1983/88	101 —
» » » » 1-11-1983/88	101,125
» » » » 1- 1-1984/88	99,750
» » » » 1- 2-1984/88	99,775
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 1- 1-1984/91	101,050
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,850
» » » 18% 1- 1-1985	100,575
» » » 17% 1- 5-1985	101 —
» » » 17% 1- 7-1985	101,150
» » » 17% 1-10-1985	101,450
» » » 16% 1- 1-1986	100,975
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,800
» » » » 1983/90 11,50%	99,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1885,375
Marco germanico	615,755
Franco francese	200,865
Fiorino olandese	546,380
Franco belga	30,612
Lira sterlina	2360,350
Lira irlandese	1907,600
Corona danese	170,075
E.C.U.	1381,500
Dollaro canadese	1434,100
Yen giapponese	7,650
Franco svizzero	747,840
Scellino austriaco	87,564
Corona norvegese	218,460
Corona svedese	218,475
FIM	298,355
Escudo portoghese	11,903
Peseta spagnola	10,995

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nel settore dell'assistenza domiciliare in provincia di Parma.

Con decreto ministeriale 30 agosto 1984, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso, il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative che prestano l'assistenza domiciliare agli anziani, agli infermi ed all'infanzia, operanti nella provincia di Parma, è stabilito in quindici giornate lavorative mensili.

(4854)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di vitellone di prima qualità

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 42 del 6 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 ottobre 1982, si comunica che la media dei prezzi praticati sui mercati all'ingrosso di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona, Milano e Roma, rilevati nell'ultima settimana di agosto 1984, è risultata pari a L/kg 6.305 IVA compresa.

Pertanto, tenuto conto di quanto stabilito al punto 2) del citato provvedimento, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di vitellone di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore . . . . . . L/kg 13.390
punta di petto senz'osso . . . . . . » 6.970

(4869)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esame, a centotrenta posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Attesa la difficoltà di reperire locali adeguati in relazione al numero dei candidati e alla loro distribuzione territoriale, si fa presente che la data, l'ora ed il luogo in cui si terranno le prove scritte del concorso, per esame, a centotrenta posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1984, verranno comunicati mediante apposito avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1985.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

(4871)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, a quindici posti di uditore giudiziario militare riservato ai magistrati ordinari

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122;
Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 943;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 22 maggio 1971, n. 368;
Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;
Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;
Accertato che nel ruolo dei magistrati della giustizia militare risultano disponibili quindici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quindici posti di uditore giudiziario militare.

Al sudetto concorso possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non abbiano superato il 35° anno di età.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento od abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 3, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 3ª Divisione - 2ª Sezione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità a pena di esclusione dal concorso:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) i documenti annessi alla domanda;

4) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

5) il loro preciso recapito;

6) l'ufficio presso il quale prestano servizio.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale l'interessato presta servizio.

Qualora i candidati si trovino alle armi dovranno indicare anche la loro abituale residenza civile, anteriormente alla chiamata alle armi.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti, oltre i titoli e le eventuali pubblicazioni posseduti, anche i seguenti documenti:

1) certificato medico, su carta da bollo rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di una delle tre Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il concorrente sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego;

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un medico militare in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente possiede l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dalla autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovrà altresì risultare il grado e la categoria a cui appartiene l'ufficiale medico.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari;

2) documento in bollo concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

3) stato matricolare integrale in bollo rilasciato dal Ministero di appartenenza.

Inoltre i concorrenti eventualmente in possesso dei titoli di preferenza previsti dalla legge dovranno produrre la relativa documentazione dimostrativa.

Art. 4.

A norma dell'art. 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e prima che la commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizi i suoi lavori, saranno dal Ministero della difesa richiesti a quello di grazia e giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale.

Art. 5.

Il Ministro, con decreto motivato, può disporre l'esclusione del candidato dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Funge da commissione giudicatrice il comitato previsto dall'art. 15 della legge 7 maggio 1980, n. 180. Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere, da nominare con successivo decreto ministeriale.

Art. 7.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo, ciascun componente la commissione disporrà di 10 punti per ognuno dei concorrenti.

La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per 5 e la media risultante rappresenterà il punto ottenuto da ciascun concorrente. L'idoneità non si intenderà conseguita se il candidato non ottenga almeno sette decimi.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti sarà osservato quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente, fra l'altro, la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati uditori giudiziari militari. Coloro che avranno già conseguito la nomina a magistrato di tribunale saranno nominati magistrati militari di tribunale di livello iniziale e occuperanno nel ruolo di anzianità il posto che loro competerà, secondo l'ordine di classifica in graduatoria, successivamente ai magistrati militari già in servizio. I benefici economici eventualmente maturati saranno conservati *ad personam*, fino al loro riassorbimento nei successivi incrementi economici di stipendio.

Il periodo di servizio prestato nella magistratura ordinaria in qualità di uditore giudiziario sarà computato in diminuzione ai fini della promozione nella qualifica di magistrato militare di tribunale.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27, oltre gli assegni di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1984
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 160

(4817)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso la seconda Università di Roma

Le prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso la cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 194 del 16 luglio 1984, avranno luogo presso i locali dell'Università «Tor Vergata» di Roma, via Orazio Raimondo, alle ore 9 del giorno 9 ottobre 1984.

(4892)

Rinvio delle prove d'arte dei concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Genova

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 21 agosto 1984, relativo al concorso pubblico ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università di Genova, per la qualifica di giardiniere, si comunica che la prova d'arte già fissata per il giorno 24 settembre 1984 è rinviata.

La prova d'esame avrà luogo presso l'istituto di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso Dogali, 1, cancello.

Ai candidati, ammessi al concorso, verrà data comunicazione, non meno di quindici giorni prima, della data e dell'ora di inizio della prova stessa.

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 21 agosto 1984, relativo al concorso pubblico ad un posto di operaio di seconda categoria presso l'Università di Genova, per la qualifica di giardiniere, si comunica che la prova d'arte già fissata per il giorno 25 settembre 1984 è rinviata.

La prova d'esame avrà luogo presso l'istituto di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso Dogali, 1, cancello.

Ai candidati, ammessi al concorso, verrà data comunicazione, non meno di quindici giorni prima, della data e dell'ora di inizio della prova stessa.

(4893)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tredici posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte del concorso, per esami, a tredici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 23 maggio 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 187 del 9 luglio 1984, si svolgeranno nei giorni 11 e 12 febbraio 1985, con inizio alle ore 8, in Roma, nei sottoindicati locali secondo le seguenti modalità:

i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla « A » alla « O » dovranno presentarsi nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma;

i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla « P » alla « Z » dovranno presentarsi nella sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, via Giolitti n. 34, Roma.

(4872)

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione dei vincitori del concorso, per titoli e colloquio, a posti di segretario comunale in esperimento

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e colloquio, a venticinque posti di segretario comunale in esperimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1982;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1982, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983;

Ritenuta l'opportunità di assegnare, ove possibile, agli stessi ruoli provinciali dove espletano in atto l'incarico di reggenti o di supplenti, i vincitori del concorso che ne abbiano fatto richiesta, indipendentemente dalla posizione di graduatoria;

Considerato che il dott. Ghirardo Fulvio, il dott. Dei Cas Michele e il dott. Loi Alessio Paolo, sebbene inseriti nella graduatoria di merito, non possono essere nominati in quanto già prestano servizio in qualità di segretari comunali essendo risultati vincitori del concorso, per titoli ed esami, bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1981;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 128;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono nominati segretari comunali in esperimento a decorrere dal 16 luglio 1984 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuno indicate:

1) Tentori Licia, Vicenza;
2) Peduto Francesco, Rovigo;
3) Montalbano Giuseppe, Cuneo;
4) Vezzoli Luigi, Bergamo;
5) Luceri Rodolfo Giovanni, Varese;
6) Lograno Francesco Antonio, Bergamo;
7) Agazzi Alessandra, Bergamo;
8) Schiena Michela, Parma;
9) Osti Gigliola Zamboni, Treviso;
10) Caudana Sergio, Torino;
11) Savoia Roberto, Verona;
12) Bodda Ernesto E., Genova;
13) Barbati Vittorio, Bergamo;
14) Lai Ruggero, Nuoro;
15) Campanella Maria Rosaria, Padova;
16) Corradini Bruno, Ascoli Piceno;
17) Scoma Maurizio, Cremona;
18) Fornasier Licia, Padova;
19) Pietramala Sergio, Savona;
20) Avino Maria Rosaria, Vercelli;
21) Cossu Francesco, Oristano;
22) Serafini Gianluigi, Treviso;
23) Pascale Giuseppina, Rovigo;
24) Rampone Giulia Benigni, Novara;
25) Cuccuru Gina Paola, Nuoro;
26) Tommasini Guido, Vicenza;
27) Baldino Antonia Callisto, Frosinone;
28) Spagna Anna, Como;
29) Garino Giacomo, Cuneo;
30) Della Vedova Fabio, Udine;
31) Pisciotti Raffaele, La Spezia;
32) Romano Antonietta, Cuneo;
33) Como Nicolò, Pordenone;
34) Della Giacomo Ugo, Belluno;
35) Ienco Ileana Tomaciello, Cuneo;
36) Pastorino Olmi Giovanni, Cuneo;
37) Bellisai Salvatore, Cagliari;
38) Marucco Giovanni, Novara;
39) Retanda Giovanni Maria, Nuoro;
40) Ferrari Luciano, Vicenza;
41) Ventrella Filippo, Varese;
42) Chelo Salvatorino, Oristano;
43) De Stefano Antonio, Pordenone;
44) Sciarrone Giuseppe, Bergamo;
45) Privitera Pasquale, Chieti;
46) Arcadu Isabella, Nuoro;
47) Salvini Maurizio, Lucca;
48) Campo Giovanna M., Oristano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto - direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(4594)

ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio;
un posto di assistente chimico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

(4787)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di caposala

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di caposala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

(4788)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. **25.**

Legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni: rifinanziamento articoli 2 e 6-bis, concernenti l'acquacoltura e la ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 9 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi a favore di allevatori e molluschicoltori

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1984.

Art. 2.

Contributi per il razionale sviluppo dell'attività di pesca e di acquacoltura nel Golfo di Trieste, nella Laguna di Grado e Marano.

Per le finalità previste dall'art. 6-*bis* della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, istituito con l'art. 5 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 29, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1984.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

L'onere di lire 500 milioni previsto dal precedente art. 1 fa carico al cap. 7856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 7841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze numero 9/RAG. del 26 gennaio 1984.

Sul precitato cap. 7856 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di lire 350 milioni dal precitato cap. 7841 e di lire 150 milioni dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ».

L'onere di lire 25 milioni previsto dal precedente art. 2 fa carico al cap. 7825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 25 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 25 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del precitato stato di previsione.

Sul precitato cap. 7825 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo cap. 1953.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 luglio 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. **26.**

Provvedimenti regionali per l'istruzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 9 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 1980, N. 10, CONCERNENTE « NORME REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO »

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

il punto *c)* viene sostituito dal seguente:

« *c)* fornitura di materiale ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l'inserimento delle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico-fisici e sensoriali; »

il punto *e)* viene sostituito dal seguente;

« *e)* iniziative di orientamento, ad integrazione di quelle previste all'art. 3, lettera *f)*, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, ivi compresi interventi volti ad attuare uno stretto collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro;»

il punto *g)* viene sostituito dal seguente:

« *g)* interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale:

a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi-convitti o residenze;

a favore degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, o mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi-convitti, residenze, o mediante sussidi in denaro »;

il punto *n)* viene soppresso.

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente:

« All'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, provvedono:

per i punti « a », « b », « c » e « d » i comuni, cui la Regione assegna apposite sovvenzioni, sulla base dei programmi annualmente predisposti dai consigli scolastici distrettuali e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in accordo con i consigli di circolo e di istituto delle scuole medesime;

per il punto « e » la Regione, anche per il tramite delle strutture dell'istituto regionale per la formazione professionale;

per i punti « f » e « g » le province, cui la Regione assegna apposite sovvenzioni che dovranno essere utilizzate dalle province stesse sulla base dei programmi annualmente predisposti dai consigli scolastici destrettuali e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in accordo con i consigli di circolo e di istituto delle scuole medesime;

per il punto « h » la Regione, nell'ambito dell'ordinamento scolastico, anche avvalendosi degli enti locali;

per il punto « i » la Regione;

per il punto « l » la Regione, avvalendosi di norma dello istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo;

per il punto « m » la Regione, anche avvalendosi degli enti locali.

I libri di testo assegnati in comodato agli alunni e i materiali di cui al punto c) del precedente art. 2, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, sono acquisiti al patrimonio delle scuole; le attrezzature didattiche di uso collettivo di cui al medesimo punto c) sono invece acquisiti al patrimonio degli enti locali rispettivamente competenti per la manutenzione e l'arredamento».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Detti programmi dovranno favorire la promozione e lo sviluppo delle attività integrative, nonché l'estensione del tempo pieno o del tempo prolungato nella scuola dell'obbligo, ove ne sussistano le condizioni ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate ne impegnate dai soggetti beneficiari possono essere computate per l'anno scolastico successivo in diminuzione di quelle assegnate per le medesime finalità ai medesimi beneficiari ».

Art. 5.

L'art. 13 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, è abrogato.

Art. 6.

All'art. 14 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Gli atti dei comuni e delle province, emessi in attuazione delle funzioni trasferite dalla presente legge ai predetti enti locali, sono soggetti esclusivamente al controllo rispettivamente dei comitati provinciali di controllo e del comitato centrale di controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 ».

Art. 7.

Per l'attuazione delle iniziative di orientamento di cui al punto e) dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge, si provvederà all'inquadramento nella qualifica funzionale di consigliere, nel limite di trenta unità, del personale già assunto con contratto a tempo determinato dall'I.R.Fo.P. per l'attività di orientamento e che abbia prestato servizio per almeno un anno scolastico.

L'inquadramento verrà disposto a decorrere dal 1° luglio 1984, previo superamento di una prova d'esame teorica e/o tecnico-pratica e valutazione di eventuali titoli. Il programma e le modalità di svolgimento della prova d'esame saranno determinati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentite le organizzazioni sindacali.

In conseguenza di quanto disposto dal precedente primo comma, l'organico del personale dell'amministrazione regionale è aumentato di trenta unità nella qualifica funzionale di consigliere.

Il personale suddetto potrà essere assegnato a prestare servizio presso le sedi dei consigli scolastici distrettuali per l'espletamento del servizio di orientamento.

Per lo svolgimento delle iniziative di cui al primo comma la Regione potrà avvalersi della consulenza di esperti o docenti universitari, mediante contratti d'opera.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge si applicano anche agli atti emessi nell'anno 1983 e non divenuti esecutivi.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1969, N. 11 - CAPI V E VI CONCERNENTI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, PER LA RICERCA SCIENTIFICA E PER CORSI SPECIALI DI INTERESSE REGIONALE.

Art. 9.

L'art. 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 20, ed integrato dall'art. 20 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 62, viene sostituito come di seguito:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti e contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nell'ambito della Regione, per le attrezzature didattiche e scientifiche delle università e per la loro manutenzione, nel limite del 25% del finanziamento complessivo, nonché per l'arredamento e per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale.

I finanziamenti ed i contributi erogati comprendono anche l'onere relativo all'imposta sul valore aggiunto ».

Art. 10.

L'ultimo comma dell'art. 16 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, già modificato dall'art. 1 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei finanziamenti e contributi previsti dal precedente art. 15 devono essere presentate alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il mese di gennaio, corredate dal piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi ».

Capo III

NORMA FINANZIARIA

Art. 11.

Gli oneri per gli assegni fissi, per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall'applicazione dell'art. 7, primo e secondo comma, della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 luglio 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. 27.

Integrazioni e modificazioni delle leggi regionali 27 ottobre 1980, n. 51 e 9 aprile 1982, n. 27, concernenti gli interventi regionali in materia di emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 9 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assistenza economica agli emigrati ed ai loro familiari

Nell'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è aggiunta la seguente lettera:

« i) sostenere i lavoratori rimpatriati ed i loro familiari che versino in condizioni di ridotta capacità economica, nonché assistere le famiglie dei lavoratori emigrati del Friuli-Venezia Giulia, in casi di particolare gravità ».

Nell'art. 5 della predetta legge regionale è aggiunta la seguente lettera:

« o) assicurare assistenza economica, nei casi di particolare gravità ».

Fino al 31 dicembre 1984 resta in vigore l'art. 18 della legge regionale 30 giugno 1981, n. 35; successivamente a tale data le finalità di assistenza economica agli emigrati ed ai loro familiari saranno invece assicurate mediante misure straordinarie da definirsi nel piano triennale di massima e nel programma annuale degli interventi del fondo regionale per l'emigrazione.

Art. 2.

Conferenze regionali sull'emigrazione

Nell'art. 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è aggiunta la seguente lettera:

« p) organizzare conferenze regionali sull'emigrazione ».

Art. 3.

Criteri di attuazione degli interventi straordinari del fondo regionale per l'emigrazione

Gli interventi straordinari previsti dall'art. 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, a carico del fondo regionale per l'emigrazione, così come integrati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, sono attuati secondo i seguenti criteri:

1. Nel caso in cui l'attuazione di un progetto non sia assunta direttamente dall'amministrazione regionale o dagli enti regionali, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'emigrazione, *può essere concessa al soggetto del quale ci si avvale un'anticipazione* non superiore al 50 per cento del costo del progetto; il saldo viene erogato all'avvio del progetto stesso.

In tal caso è fatto obbligo al gestore del progetto di presentare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione del progetto stesso, alla Direzione generale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione il rendiconto delle spese effettuate, corredato da una relazione illustrativa dei risultati conseguiti.

In difetto od in caso di rendiconto incompleto si procede, a seconda del caso, al ricupero totale o parziale delle somme erogate, aumentate degli interessi computati al tasso di tesoreria regionale.

Va privilegiato l'avvalimento degli enti locali e degli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati di cui all'art. 16 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, ai quali viene riconosciuto un rimborso forfettario, per spese di gestione, pari al 5 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Per agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati, i progetti specifici possono prevedere:

la concessione di borse di studio;

la concessione di contributi sulle spese convittuali o di soggiorno per la frequenza di scuole od università aventi sede diversa da quella della famiglia;

l'organizzazione di corsi di reinserimento scolastico.

Nel caso in cui lo studente rimpatriato necessiti — a giudizio della scuola frequentata — di aiuto scolastico, ma non possa usufruire dei corsi di reinserimento all'uopo organizzati, allo stesso studente, possono essere assicurati, anche tramite gli enti locali, interventi di carattere individuale intesi a garantire l'assistenza di un insegnante di sostegno.

3. A partire dal 1985, le domande relative alle iniziative culturali, intese a mantenere presso le comunità di corregionali emigrati il legame d'ordine con il Friuli-Venezia Giulia, dovranno pervenire alla Direzione generale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione entro il mese di gennaio. Le iniziative culturali promosse o sostenute con il fondo regionale per l'emigrazione saranno sottoposte, a partire dal predetto anno, al parere della commissione regionale per la cultura di cui alla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

4. Nella realizzazione di soggiorni culturali, di viaggi di studio e di lavoro per figli di emigrati e di soggiorni per emigrati anziani si deve prevedere la partecipazione finanziaria dei benefici.

Può essere esclusa tale partecipazione nel caso in cui i beneficiari versino in disagiate condizioni economiche, attestate dalle autorità consolari.

Vanno favoriti in questo settore progetti — anche con esperienze pilota — da definirsi d'intesa tra la Regione, il Ministero degli affari esteri e le associazioni regionali degli emigrati.

I programmi dei soggiorni in Regione possono essere integrati con visite a città italiane di particolare valore storico, artistico e culturale.

5. Gli interventi di assistenza economica possono essere attuati, anche tramite gli enti locali, mediante la corresponsione di sovvenzione ai lavoratori emigrati di ridotta capacità economica, rientrati definitivamente nel territorio regionale, i quali, entro il primo anno dalla data del rimpatrio, siano privi di occupazione ovvero in attesa di trattamento pensionistico.

L'intervento può essere anche disposto per sopperire a gravi necessità dei rimpatriati e dei familiari dei lavoratori emigrati, nonché per contribuire alle spese sostenute per la traslazione in Paesi di origine di salme dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all'estero.

6. Gli interventi intesi a favorire il reinserimento economico dei lavoratori rimpatriati, sia mediante incentivi e misure di sostegno alla realizzazione di attività in forma singola, associata o cooperativistica nei settori industriale, artigiano, commerciale, agricolo e turistico, sia mediante l'incentivazione dell'assunzione dei lavoratori rimpatriati come lavoratori dipendenti, possono consistere in:

contributi in conto capitale per l'avvio di attività nei predetti settori economici;

contributi sulle spese di trasporto di macchinari e strumenti di lavoro posseduti all'estero dai lavoratori emigrati e da questi trasferiti nel territorio regionale per impiegarli nell'esercizio dell'attività economica qui avviata all'atto del rimpatrio.

contributi su operazioni di leasing finanziario;

contributi forfettari alle imprese, società o cooperative che assumono come lavoratori dipendenti o come soci lavoratori i rimpatriati nel territorio regionale; l'intervento è limitato ai dodici mesi successivi alla data di assunzione;

contributi straordinari al consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'art. 9 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 22, per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve e medio termine, garantite dallo stesso consorzio, effettuate da società cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori rimpatriati e contributi straordinari ad integrazione del fondo rischi costituito dal medesimo consorzio.

7. I benefici del contributo *una tantum* per il reinserimento abitativo sono dispensati, per un periodo non superiore ai cinque anni, nel caso in cui debbano prolungare la loro permanenza all'estero, dall'obbligo di occupare e risiedere nell'alloggio, con facoltà di locarlo, fermo restando il divieto di vendita dell'alloggio stesso, prima che siano decorsi dieci anni dalla data del decreto di concessione.

Tuttavia, per gravi motivi, i beneficiari potranno, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'emigrazione, essere autorizzati alla proroga del predetto termine dei cinque anni per l'occupazione dell'alloggio, se ancora emigrati.

I contributi sono concessi previo sopralluogo eseguito dalla direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e della emigrazione o dalle direzioni provinciali dei lavori pubblici.

Per l'istruttoria delle domande, per l'effettuazione dei sopralluoghi e per l'erogazione dei contributi l'amministrazione regionale può altresì avvalersi degli enti locali.

Art. 4.

Interventi ordinari e straordinari in favore degli emigrati

Gli interventi straordinari del fondo regionale per l'emigrazione sono cumulabili, nei limiti della spesa ammissibile, con i benefici previsti da altre leggi regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

Art. 5.

Applicazione dell'art. 12 *della legge regionale* 27 *ottobre* 1980, *n.* 51

In applicazione di quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, l'ammissione alle provvidenze previste dai progetti specifici degli interventi straordinari del fondo regionale per l'emigrazione costituisce titolo di precedenza per l'istruttoria delle domande eventualmente presentate dagli emigrati e dai rimpatriati ai sensi di altre leggi regionali negli stessi settori di intervento.

Art. 6.

Integrazione della composizione del comitato regionale dell'emigrazione

Il comitato regionale dell'emigrazione di cui all'art. 9 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è integrato con:

un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

un rappresentante designato dall'Istituto centrale di statistica;

tre rappresentanti designati dal comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7;

tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali delle cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di cui all'art. 16 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

un rappresentante dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura;

un rappresentante dell'ente per lo sviluppo dell'artigianato;

un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore a funzionario designato dalla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

I suddetti membri partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato regionale dell'emigrazione.

Art. 7.

Agevolazioni di viaggio ai rappresentanti degli emigrati nel comitato regionale dell'emigrazione

All'art. 10 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

« Le spese di viaggio per i membri del comitato regionale dell'emigrazione rappresentanti degli emigrati possono essere assunti dagli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati che li hanno designati. In tal caso il rimborso viene effettuato dall'amministrazione regionale in favore dei predetti enti, su presentazione dei biglietti di viaggio o di fattura dell'agenzia di viaggio che ha rilasciato i biglietti stessi ».

Art. 8.

Integrazione della composizione della commissione regionale per la cultura

Nell'art. 6 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è aggiunta la seguente lettera:

« *r*) dal direttore regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione o da un suo sostituto di qualifica funzionale non inferiore a funzionario ».

Art. 9.

Accelerazione delle procedure di erogazione delle sovvenzioni annuali agli enti, associazioni ed istituzioni regionali degli emigrati.

Dopo l'approvazione del piano triennale di massima e del programma annuale degli interventi del fondo regionale per l'emigrazione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati di cui all'art. 16 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, anticipazioni non superiori al 70 per cento delle sovvenzioni erogate nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51.

Le anticipazioni possono essere concesse a domanda dei predetti enti, associazioni ed istituzioni da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di approvazione del piano e del programma di cui al precedente comma; la domanda dovrà contenere l'attestazione del legale rappresentante dell'ente, associazione od istituzione interessato, concernente l'avvenuta esecuzione del preventivo dettagliato di attività in base al quale è stata concessa la sovvenzione nell'anno precedente, nonchè l'impegno a presentare la domanda e la documentazione previste dall'art. 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i termini e le modalità previste in detto articolo.

E' fatto obbligo, a semplice richiesta dell'amministrazione regionale, ai beneficiari delle anticipazioni previste dal presente articolo, di restituire le somme percepite, aumentate degli interessi computati al tasso di tesoreria regionale, qualora, per qualsiasi motivo, non risulti possibile erogare la sovvenzione per l'anno cui si riferisce l'anticipazione. Tale obbligo di restituzione vale anche nel caso in cui vengano accertate irregolarità non sanabili nel rendiconto relativo all'utilizzo della sovvenzione concessa nell'anno precedente.

Art. 10.

Misure particolari di sostegno agli enti, associazioni ed istituzioni regionali degli emigrati

Nel quadro delle finalità previste dall'art. 16 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso, con particolari agevolazioni, agli enti, associazioni ed istituzioni regionali degli emigrati, ai quali sia stata riconosciuta la funzione di servizio sociale, culturale ed assistenziale di interesse regionale di cui al predetto articolo, locali di proprietà dell'amministrazione stessa che siano disponibili ed idonei a tale funzione.

Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, di concerto con l'assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, saranno stabiliti i criteri di applicazione della presente norma.

Art. 11.

Relazione annuale sui problemi dell'emigrazione

Entro il mese di marzo di ogni anno l'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'emigrazione presenta alla competente commissione consiliare una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nel settore dell'emigrazione e riferisce sulla situazione del fenomeno migratorio.

Art. 12.

Norme finali

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51;

gli articoli 2 e 4 della legge regionale 9 aprile 1982, n. 27.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 luglio 1984

COMELLI

(4073)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1984, n. **28.**

Modifica alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52. Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 18 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 11 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 luglio 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1984, n. **29**.

Modifiche alle leggi regionali 4 maggio 1978, n. 33 e 2 agosto 1982, n. 49 e disposizioni in materia urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 18 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1978, N. 33

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, è aggiunta la seguente lettera:

« *c*) l'acquisto di edifici da destinare a uffici municipali ».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982, N. 49

Art. 2.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 49, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-*bis*. — I contributi per la progettazione di opere igienico-sanitarie, previsti dal precedente art. 2, possono essere concessi anche a favore di comuni che si avvalgano per detta attività di progettazione di consorzi, di cui gli stessi comuni fanno parte.

In tal caso il contributo può essere concesso sino al 100% della deliberazione di approvazione del progetto, divenuta efficace ai sensi di legge ».

mento di tale specifica attività di progettazione, entro i limiti dell'assegnazione di massima autorizzata dalla giunta regionale sulla base di un preventivo di spesa ritenuto congruo dal servizio dell'idraulica della direzione regionale dei lavori pubblici.

La concessione e l'erogazione del contributo avrà luogo all'atto della consegna alla direzione regionale dei lavori pubblici della spesa che il consorzio addebita al comune per lo svolgi-

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

Art. 3.

Per la realizzazione di opere regionali, finalizzate al recupero di patrimonio edilizio esistente, da adibire a sede di uffici, l'approvazione del progetto esecutivo da parte del presidente della giunta regionale equivale a modifica della destinazione di zona a servizi pubblici e costituisce variante, in conformità alle indicazioni del progetto stesso, alle norme degli strumenti urbanistici vigenti, generali o attuativi, contenenti limitazioni sull'utilizzo ad uffici delle aree interessate.

A tal fine il progetto delle opere di cui al precedente comma è inviato al comune interessato, il quale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di sessanta giorni.

A seguito dell'approvazione del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentita la competente sezione del comitato tecnico regionale, il progetto viene depositato presso la segreteria generale della presidenza della giunta per la durata di venti giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Fino a venti giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito possono essere presentate osservazioni.

Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, con apposito decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, si pronuncia sulle osservazioni, apportando al progetto le modifiche necessarie a seguito del loro accoglimento, o prende atto della loro mancata presentazione.

In tale sede viene altresì accertato che il progetto delle opere di cui al primo comma non contrasta con le prescrizioni dei piani urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Immediatamente dopo tale pubblicazione il progetto è depositato a libera visione del pubblico presso la segreteria generale della giunta regionale.

Dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione entra in vigore la variante urbanistica ed il progetto diviene eseguibile a tutti gli effetti di legge.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della lettera *c*) dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni, come aggiunto con il precedente art. 1, fanno carico, qualora trattisi di contributi annui costanti, al capitolo 8347 e, qualora trattisi di contributi *una tantum*, al capitolo 8348, entrambi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

In relazione al disposto del citato art. 1 della presente legge, la denominazione dei suddetti capitoli viene così modificata:

Cap. 8347. — « Contributi annui costanti per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di municipi, ovvero per l'acquisto di edifici da destinare a uffici municipali, nonché di cimiteri e dei relativi impianti complementari »;

Cap. 8348. — « Contributi *una tantum* per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di municipi, ovvero per l'acquisto di edifici da destinare a uffici municipali, nonché di cimiteri e dei relativi impianti complementari ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 luglio 1984

COMELLI

(4224)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. **36**.

Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8: « Modifiche della legge regionale 25 ottobre 1977, n. 63, concernente norme sulle tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 19 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, viene modificato come segue:

« Le agevolazioni previste dal precedente art. 11 si applicano alle concessioni non ancora rilasciate e per quelle che saranno rilasciate fino alla data del 31 dicembre 1984 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 26 aprile 1984

SPADACCINI

(2920)

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1984, n. **37.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 6 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

(2921)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1984, n. **19.**

Ripiano dei disavanzi di bilancio dei consorzi di bonifica regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 10 *luglio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1984, n. **20.**

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1979, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 10 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 10 della legge regionale 20 giugno 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:

« I fondi regionali afferenti alle materie delegate, impegnati con formali atti della giunta regionale, vengono assegnati alle comunità montane e al consorzio dei comuni non montani del Materano mediante accreditamenti disposti dal dipartimento finanze della Regione sulla base di fabbisogni di cassa segnalati dai suddetti enti.

Gli enti delegati, nella gestione e rendicontazione della spesa, osservano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 85 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18 ».

Art. 2.

I conti correnti accesi presso il tesoriere regionale per la gestione delle aperture di credito disposte negli esercizi 1983 e precedenti a favore degli enti delegati, ai sensi della normativa di cui al citato art. 10 della legge regionale n. 19/1979, sono estinti.

I fondi sussistenti su tali conti vengono incamerati nel bilancio regionale e tenuti a disposizione degli enti stessi per essere erogati, a richiesta dei medesimi, in base a periodiche segnalazioni dei fabbisogni di cassa.

Per la contabilizzazione di tali movimenti finanziari vengono apportate le seguenti variazioni aumentative al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984, in termini di competenza e di cassa:

Entrata:

Cap. 1175. — Riversamento mandati per aperture di credito agli enti delegati . . . L. 9.000.000.000

Uscita:

Cap. 3498. — Disponibilità per riversamento di accreditamenti agli enti delegati effettuati in esercizi precedenti (così modificato) . . . » 9.000.000.000

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 5 luglio 1984

AZZARA'

(4087)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 febbraio 1984, n, **4-100**/Legisl.

Regolamento di esecuzione dell'art. 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *luglio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il titolo III della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 28;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1111 del 10 febbraio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni della commissione

La commissione esercita i compiti ad essa attribuiti secondo le disposizioni di cui al titolo III della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, e secondo le norme del presente regolamento.

Art. 2.

Durata

La commissione dura in carica cinque anni e viene costituita in occasione di ogni nomina dell'assemblea dell'E.S.A.T. di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39.

La commissione scaduta continua ad esercitare i propri poteri fino alla prima riunione della nuova commissione.

La commissione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento esercita le sue funzioni fino alla nuova nomina dell'assemblea dell'E.S.A.T.

Art. 3.

Sostituzione di membri della commissione

In caso di dimissioni volontarie o comunque di cessazione dalla carica, i membri della commissione sono sostituiti da altri componenti nominati con le modalità di cui all'art. 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni.

Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della commissione.

Art. 4.

Segreteria

La segreteria della commissione ha sede presso il servizio espropriazioni della provincia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia.

Art. 5.

Funzionamento della commissione

Il presidente convoca la commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende non approvata.

Art. 6.

Applicazione dell'ottavo comma dell'art. 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni

Ai fini di cui all'ottavo comma dell'art. 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, sono considerate aree di sedime le superfici su cui insistono gli edifici e le aree che costituiscono stretta pertinenza degli edifici medesimi, quali cortili, giardini, piazzali, anditi, aie, parcheggi, depositi di attrezzi e simili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 13 febbraio 1984

Il presidente: Mengoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1984
Registro n. 29, foglio n. 51

(4088)

ERNESTO LUPO, *direttore*

Dino Egidio Martina, *redattore*
Francesco Nocita, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	168.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227